



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento della Funzione Pubblica*  
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
 Servizio Contrattazione Collettiva

All'INAIL  
 Piazzale Giulio Pastore, 6  
 00144 – ROMA  
 direttoregenerale@postacert.inail.it

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
 Stato / IGOP  
 Via XX Settembre, 97  
 00187 – ROMA  
 rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

**Oggetto:** INAIL – ipotesi di accordi integrativi relative alle modalità di utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria del personale non dirigente con Contratto Istruzione e Ricerca appartenente ai livelli IV-VIII e I-III (Ricercatori e Tecnologi) e dirigenti di II fascia per l'anno 2020.

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo indicate in oggetto ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-*bis*, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 per l'accertamento congiunto - effettuato da questo Dipartimento e dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP - della compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale.

**Disciplina del trattamento economico accessorio del personale settore ricerca appartenente ai livelli IV-VIII.**

Al riguardo, esaminata la documentazione pervenuta, preliminarmente si rinvia a quanto riportato nell'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

In ordine, poi, alla disciplina del lavoro straordinario si rinvia alle osservazioni formulate in occasione della certificazione dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo del fondo per l'anno 2020 (Cfr DFP 44996/2020) in merito agli ambiti di intervento assegnati alla contrattazione integrativa successivamente alla sottoscrizione del CCNL 2016-2018 Comparto Istruzione e ricerca.

Desta perplessità, inoltre, la previsione dell'art.9 *“compenso incentivante correlato alla performance individuale e collettiva”* secondo cui la misura economica individuale della *“maggiorazione del compenso incentivante legata alla situazione emergenziale da COVID-19 è stabilito sia determinata in sede di contrattazione locale.”*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento della Funzione Pubblica*

UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

Sul punto deve evidenziarsi che secondo le disposizioni di cui all'art. 68, comma 7, del CCNL 2016-2018 la contrattazione integrativa di sede può intervenire solo per adeguare a livello locale i criteri già definiti a livello nazionale.

Al riguardo, si chiede che l'Amministrazione si adegui nei termini indicati e sia, inoltre, esplicitato che la valutazione per l'attribuzione di qualsiasi compenso incentivante legato tanto alla *performance* organizzativa quanto a quella individuale, avvenga con le modalità contenute nel sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Istituto in applicazione dell'art. 7 e ss del d.lgs. n. 150 del 2009.

Per quanto sopra si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso e si rimane in attesa dei chiarimenti richiesti nella presente nota e nel citato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

### **Disciplina del trattamento economico accessorio del personale settore ricerca appartenente ai livelli I-III.**

Preliminarmente si rinvia a quanto riportato nell'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP.

In merito *all'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo*, si chiedono assicurazioni circa l'erogazione dell'emolumento nel rispetto dell'art.9 del CCNL 5.3.1998 con riferimento alla misura dell'indennità.

Per quanto sopra si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso e si rimane in attesa dei chiarimenti richiesti nel citato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP e delle suindicate assicurazioni.

### **Disciplina del trattamento economico accessorio del personale dirigente di II fascia.**

Non si hanno osservazioni da formulare.

Ciò premesso, visto anche l'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP si ritiene che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Dott. Valerio Talamo)



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO XI

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 238069 - 237513  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva  
Corso Vittorio Emanuele, 116  
00186 ROMA

pec: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

OGGETTO: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) - Ipotesi di accordo integrativo per il trattamento economico accessorio del personale con contratto del comparto della Ricerca. Anno 2020

Con nota n. 56207 del 27 agosto 2021, codesto Dipartimento ha trasmesso le ipotesi di accordo sul Fondo per il Trattamento economico accessorio per l'anno 2020 del personale con contratto del comparto della Ricerca dei livelli da I a VIII, in servizio presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) e per l'utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di II fascia, sottoscritte il 3 maggio 2021.

La quantificazione dei predetti fondi è avvenuta con la determina del Direttore Generale n. 9 del 4 marzo 2021.

Le suddette ipotesi sono corredate dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti, n. 30 della seduta del 27 luglio 2021, con il quale tale organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori ha certificato le seguenti disponibilità:

- per la dirigenza di seconda fascia, risorse pari a euro 598.221,92;
- per i livelli da I a III, risorse pari a euro 1.209.422,74;
- per i livelli da IV a VIII, risorse pari a euro 10.338.423,69.

Detti importi sono stati determinati nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 189, della Legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008 e di quelle contenute nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*).

In merito al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di II fascia, rispetto all'esercizio precedente, il fondo 2020 è stato incrementato per un importo pari a euro 38.428,86, determinato dalle risorse individuate dal CCNL Istruzione e ricerca, Area Dirigenziale, sottoscritto l'8 luglio 2019 e dagli arretrati della medesima voce per le annualità 2018 e 2019.

In riferimento al personale dei livelli da I a III il fondo 2020, è stato ulteriormente finanziato rispetto all'annualità 2019 con risorse pari a euro 423.106,77, per gli effetti del piano straordinario di reclutamento per il superamento del precariato, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 128 unità di personale con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Per ciò che riguarda, infine, il personale dei livelli da IV a VIII, sono state aggiunte al fondo 2020 rispetto all'annualità precedente, disponibilità per euro 4.396.896,57 per le assunzioni a tempo indeterminato di 272 unità per le medesime finalità del personale dei livelli I-III sopra indicate, a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato di n. 272 unità di personale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Ai fini della quantificazione delle risorse aggiuntive ai fondi dei livelli I-III e IV-VIII, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha fatto riferimento al valore medio *pro-capite* del fondo, come certificato per l'anno 2018, spettante al personale effettivamente in servizio nel medesimo anno.

Come si evince dal Verbale n. 30/2021 del Collegio dei Sindaci dell'Inail, gli incrementi dei fondi sono ritenuti coerenti con quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla Legge n. 12/2019, ai sensi del quale il limite spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate; come si legge nella Delibera n. 9 del 4 marzo 2021 del

Direttore Generale l'incremento dei fondi per le assunzioni a tempo indeterminato, è riconducibile, specificamente, al successivo comma 3 dell'articolo 20, citato, ai sensi del quale: "Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28".

La relazione tecnica alle ipotesi in esame non contiene, però, informazioni di dettaglio con riferimento all'applicazione del comma 3 della disposizione citata con particolare riguardo alla contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e, più in generale, con riguardo alla specifica fonte di finanziamento utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato.

Conseguentemente appare necessario, sul punto, acquisire dall'ente ulteriori informazioni di dettaglio.

Quanto alle scelte allocative delle predette risorse nonché ai criteri negoziati per le erogazioni delle componenti retributive accessorie, si rinvia alle valutazioni di codesto Dipartimento.

Premesso quanto sopra, ferme restando le valutazioni di codesto Dipartimento, si ritiene che l'ipotesi di accordo relativa alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di II fascia possa avere ulteriore corso.

Quanto, invece, alle ipotesi di accordo relative al personale dei livelli da I a III e dei livelli da IV a VIII, si resta in attesa di acquisire le informazioni aggiuntive richieste con la presente nota e si ritiene che, allo stato, le predette ipotesi di accordo non possano avere corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato